

16/12/2022 - Retribuzione di posizione e nuova classificazione del personale: il parere dell'Aran

Tweet

tratto da lentepubblica.it

In un recente parere, il CFL178, l'Aran fornisce alcune interessanti osservazioni sulle eventuali modifiche alla retribuzione di posizione al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale.

La **retribuzione di posizione** è una componente del trattamento economico che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico conferito.

Nel parere odierno l'Aran si occupa, dunque, della **retribuzione di posizione** degli incaricati di posizione organizzativa al momento dell'entrata in vigore del **nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni locali**.

Infatti si ricorda che con il rinnovo del **CCNL Funzioni Locali** si è dato vita a un vero e proprio **nuovo ordinamento professionale**, che si pone l'obiettivo di adattare le aree professionali ai nuovi contesti organizzativi, al fine di **facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane**.

Retribuzione di posizione e nuova classificazione del personale: il parere dell'Aran

Questo il quesito:

Al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa deve essere riparametrata automaticamente in funzione del nuovo valore massimo di cui all'art. 17 comma 2 (con importo massimo fissato a 18.000 euro)?

Al riguardo, preme evidenziare che il primo comma dell'**art. 13**, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull'Ordinamento professionale **entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL**. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, **deve essere intesa al 1° aprile del 2022**.

Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, **gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ**.

Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt 13 e ss del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, **con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi**.

Il documento con il parere ARAN

Potete consultare e scaricare qui di seguito il **documento con il parere ARAN**.

- Pagine visitate da settembre 2019 -

